

COPIA



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

Deliberazione del Commissario Straordinario

N. 22 DEL 29-11-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE" AI SENSI L.R. 6/2010.

L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di Novembre, alle ore 12:00, presso la Sede Municipale, il Commissario Straordinario, dott. Domenico Roncagli - assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42, D.Lgs. 267/2000 - con l'assistenza del Segretario Comunale, avv. Gianpietro Natalino, ha adottato la deliberazione in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamato il Decreto di D.P.R., del 05.04.2016, in atti dell'intestato Ente al prot. n. 3214/2016, con il quale il Vice Prefetto Aggiunto, Dott. Domenico Roncagli, è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Porlezza;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs nr. 267/2000;

Premesso che:

- ai sensi del punto 7 della D.G.R. nr. X/5345 del 27 Giugno 2016 il Comune deve adottare il "Regolamento per l'Esercizio del Commercio su aree pubbliche", sentite obbligatoriamente le organizzazioni dei consumatori e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera l) della L.R. 6/2010.

- Regione Lombardia con D.G.R. nr. X/5345 del 27 Giugno 2016 detta indicazioni in ordine all'ottenimento e alla gestione della Carta d'Esercizio e dell'Attestazione annuale, e disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;

Dato atto che, al fine di poter procedere alla riassegnazione dei posteggi all'interno del mercato settimanale, è stato approvato in data 20 Settembre 2016, con Deliberazione del Commissario Straordinario nr. 53, apposito bando, adottando i criteri approvati da Regione Lombardia con D.G.R. nr. X/5345, del 27 Giugno 2016.

Accertato che il "Regolamento Comunale per il Commercio sulle Aree Pubbliche" attualmente vigente a Porlezza risulta essere vetusto e non più conforme alla normativa Regionale in quanto risalente all'anno 2001;

Preso atto della necessita di dotarsi di un Regolamento aggiornato alle disposizioni normative attualmente in vigore.

Ritenuto di dover intervenire in merito dotandosi di nuovo "Regolamento per l'Esercizio del Commercio su aree pubbliche"

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'associazione di categoria "Confcommercio Como" datato 25 Novembre 2016

Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del Responsabile del Servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato che detto parere, riprodotti nell'allegato, è favorevole, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale

DELIBERA

Di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare l'allegato "Regolamento per l'Esercizio del Commercio su aree pubbliche";

Inoltre, il Commissario Straordinario - assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42, D.Lgs. 267/2000 - valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza di quanto disposto dall'art. 2 della Lg. 241/90, con ulteriore votazione favorevole all'unanimità e resa nei modi di Legge

DELIBERA

di **dichiarare immediatamente eseguibile** la presente ex art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000





COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

Via Garibaldi, 66 – 22018 Porlezza (CO)

Tel. 0344/61105 – Fax. 0344/61733

www.comune.porlezza.co.it

C.F. 00542250139

POLIZIA LOCALE e SERVIZIO COMMERCIO

polizia.locale@comune.porlezza.co.it – polizialocale.porlezza@pec.it – tel. 0344/61105 int. 1

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

(Legge Regionale 2 febbraio 2010 nr. 6)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 22 del 29/11/2016

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 FINALITÀ'

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
 - d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
 - e) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento del turismo stagionale;
 - f) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
 - g) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - la conciliazione delle esigenze degli operatori con quelli della popolazione residente;
 - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
 - h) un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso aree congestionate;
2. promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Art. 2 DEFINIZIONI

- Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - **commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il Comune abbia disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - **aree pubbliche:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni di altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - **posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - **mercato:** l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - **mercato straordinario:** l'edizione aggiuntiva di un mercato, per un massimo di 12 giornate nell'arco dell'anno solare, che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;

- **fiera:** la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia disponibilità, sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
 - **sagra:** ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
 - **calendario regionale delle fiere e delle sagre:** l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la consulenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
 - **presenze in un mercato o in una fiera:** il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - **presenze effettive in un mercato o in una fiera:** il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
 - **spunta:** il complesso delle attività giornaliere di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai concessionari di posteggio;
 - **posteggi isolati:** le aree di cui il comune abbia la disponibilità, sulle quali non siano individuati più di 2 posteggi, destinati all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese;
 - **somministrazione di alimenti e bevande:** su area pubblica, l'attività di vendita di prodotti alimentari effettuata unitamente alla predisposizione di attrezzature idonee a consentire il consumo immediato dei prodotti acquistati.
 - **attrezzature e banchi:** i banchi, i trespolti, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
 - **associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche:** le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della L. 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro.
2. Le attività commerciali, anche a carattere temporaneo, svolte su area privata di cui il comune non ha la disponibilità, sono disciplinate dalle norme in materia di commercio al dettaglio in sede fissa. Devono comunque essere garantite la conformità urbanistica delle aree utilizzate, nonché, qualora necessaria ai sensi della normativa vigente, la conformità edilizia degli edifici.

Art. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento trova applicazione per il mercato di cui all'art. 2, conformemente alla disciplina prevista da:
 - D. Lgs. 31 marzo 1998, nr. 114, recante "Riforma della disciplina, relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, nr. 59;
 - Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere"

Art. 4

COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche nelle diverse forme previste dalla legge nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il Servizio di Polizia Locale assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. Il Responsabile del predetto Servizio si avvale per l'attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla vigente pianta organica.

CAPO II° - SUDDIVISIONE DELL'AREA DI MERCATO

Art. 5

INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DESTINATA AL MERCATO

1. L'area destinata al mercato viene individuata nelle seguenti vie:
 - LUNGOLAGO MATTEOTTI, dall'incrocio con via Ceresio all'incrocio con viale delle Rimembranze;
 - VIALE DELLE RIMEMBRANZE, dall'incrocio con Lungolago Matteotti all'incrocio con via Prati.

Art. 6

SUDDIVISIONE DELL'AREA DI MERCATO

1. L'area di mercato viene suddivisa nei seguenti settori:

Settore A: ALIMENTARE (generi alimentari tra cui frutta e verdura, prodotti caseari, prodotti da rosticceria, prodotti ittici, ecc...)

Settore B: NON ALIMENTARE (vestiario, scarpe, pelletteria, piante e fiori, casalinghi, ~~attrezzature per il giardino ed utensili, articoli musicali, piccoli animali tra cui uccellini, pesci rossi, piccoli roditori, ecc.. e altre voci non rientranti nelle precedenti).~~

Settore C: Coltivatori diretti.

2. L'ubicazione ed il numero dei posteggi relativi ai sopracitati settori è la seguente:

Settore A: Nr. 10 posteggi nel piazzale ubicato in viale delle Rimembranze;

Settore B: Nr. 32 posteggi in Lungolago Matteotti;

Nr. 18 posteggi in Viale delle Rimembranze;

Settore C: Nr. 4 posteggi nel piazzale ubicato in viale delle Rimembranze.

3. Gli operatori possono porre in vendita solo gli articoli previsti per il settore ove è ubicato il posteggio.
4. Il provvedimento di concessione del posteggio riporterà il settore autorizzato.

Art. 7

RISERVE DI AREE AGLI AGRICOLTORI E AD ALTRI OPERATORI

1. All'interno dell'intera area adibita a mercato saranno riservati:

- Nr. 4 posteggi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile e rientranti nelle figure professionali previste dal D.Lgs. 99/2004.

Art. 8

DISPONIBILITÀ DEI POSTEGGI

1. Presso l'Ufficio di Polizia Locale sarà sempre disponibile una planimetria continuamente aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio Comunale.
2. In mancanza, il Responsabile del Servizio dovrà dare sempre esauriente indicazione sul numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili.

**CAPO III° - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI MERCATO
CALENDARIO ANNUALE - ORARIO DI VENDITA**

Art. 9

DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi avranno un fronte espositivo avente lunghezza non inferiore a mt. 6 e non superiore a mt. 11, altresì non potranno avere una profondità superiore a mt. 4.
2. E' fatta eccezione per i posteggi rientranti nel settore A, utilizzati esclusivamente da commercianti di frutta e verdura, i quali potranno avere un fronte non superiore a mt. 15 ed una profondità non superiore a mt. 5.
3. I posteggi saranno intervallati tra loro da un passaggio di mt. 0.40, con assoluto divieto di occuparlo anche temporaneamente.
4. Non è consentita l'unione di due posteggi contigui, anche nel caso che entrambi siano assoggettati alla medesima titolarità.
5. Al tendone di copertura può essere appesa la merce, purché non sporga dal banco di vendita.
6. Quanto sopra riportato, sarà meglio indicato nell'allegata planimetria.

Art. 10

CALENDARIO ANNUALE

1. Entro il 30 di Novembre, il Sindaco sentite i rappresentanti delle Organizzazioni del Commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale fissa il calendario annuale per l'anno seguente.
2. Il mercato settimanale si effettua di regola ogni sabato o nel primo giorno feriale antecedente quando il giorno di mercato cade in un giorno festivo.
3. E' vietata l'istituzione di mercati che si svolgono in giornate domenicali o festive, fatta eccezione per i mercati istituiti precedentemente al 24 Aprile 1998 ovvero per quelli istituiti ai sensi del successivo Art. 41.
4. Limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario ovvero per ogni altro motivo di pubblico interesse.

Art. 11

ORARIO DI VENDITA

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di SABATO.
2. I concessionari di posteggio, ivi compresi gli imprenditori agricoli, dovranno accedere al mercato non prima delle ore 6:00 (sei) ed entro le ore 8:00 (otto), durante l'intero arco dell'anno.
3. L'orario di vendita è stabilito dalle ore 08.30 alle ore 14.30
4. Entro e non oltre le ore 15:00, i posteggi dovranno essere liberi da ogni sorta di occupazione del suolo. Tale orario può essere disatteso, in caso di condizioni metereologiche e climatiche sfavorevoli.

**CAPO IV° - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
CANONE E TASSA DI POSTEGGIO**

Art. 12

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Il commercio su aree pubbliche è esercitato su posteggi dati in concessione, per un periodo di anni 12 (dodici).

Art. 13

AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE

1. Ai fini del rilascio della concessione del posteggio mercatale, il Comune provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio e su strumenti informatici consultabili, di un bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica da attribuire in concessione;
2. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, mediante la formazione di una graduatoria;

Art. 14

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi, complete di bollo, devono essere inviate al Comune, pena esclusione dalla selezione, tramite posta elettronica certificata firmata digitalmente dal richiedente o da un intermediario munito di procura, oppure tramite il portale telematico dello SUAP;
2. Le domande possono essere presentate a partire dal primo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando sull'Albo Pretorio online del Comune e debbono comunque essere inviate entro il termine perentorio del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando stesso;
3. ~~Le domande inviate oltre il termine, non produrranno alcun effetto, saranno considerate~~ irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità futura;
4. E' consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi consentiti allo stesso soggetto, ai sensi dell'Art. 23, comma 11 bis della L.R. 6/2010.

Art. 15

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

1. Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni;
2. E' altresì richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi all'istituto della Carta di Esercizio e dell'Attestazione annuale per gli operatori già in possesso di autorizzazione commerciale per il commercio su aree pubbliche. Si ricorda che la carta di esercizio deve essere posseduta anche dagli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la Carta di Esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non è, invece, richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra regione italiana. Tali ultimi operatori devono, invece, essere in possesso dell'Attestazione annuale.

Art. 16

CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. La domanda per l'assegnazione dei posteggi deve contenere:
 - dati anagrafici del richiedente;
 - Codice Fiscale e Partita IVA;
 - Numero e data d'iscrizione nel registro delle imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, se già effettuata;

- Indicazione del/i posteggio/i a cui la domanda si riferisce;
 - Estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio in scadenza, se possedute;
 - Autocertificazione dei requisiti morali e professionali, di cui all'Art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.n.i., del titolare ovvero legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
 - Indicazione del numero identificativo della Carta d'Esercizio e dell'Attestazione annuale;
 - Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di nullità della stessa, i seguenti documenti:
- Copia del documento di identità solo nel caso di conferimento di procura per la firma ad altro soggetto (intermediario esclusivo o non esclusivo);
 - Copia del Permesso di Soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione europea (qualora il permesso scadesse entro trenta giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
3. nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio ed in toto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 17

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

1. La redazione della graduatoria è effettuata sulla scorta dei seguenti criteri di priorità:
- a) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.
- Punteggi:
- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = **punti 40**
 - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = **punti 50**
 - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = **punti 60**
- b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
- si attribuisce un punteggio pari a **40 punti** per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera, è attribuito a chi vanta la maggior anzianità di spunta sull'intero mercato. Il punteggio di cui alla presente lettera, viene attribuito esclusivamente al soggetto che ha mantenuto la titolarità della concessione dal momento della presentazione della sua domanda, sino alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande;
- c) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alle lettere a) e b), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a **7 punti** per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata;
- d) si attribuisce un punteggio pari a **3 punti** all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.
2. A parità di punteggio totale, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 18

CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione:
- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal bando;

- l'omissione della firma digitale;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di amministrazione;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l'attività del settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
- la mancata allegazione dei documenti di cui al precedente Art. 16;
- l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione con la specificazione merceologica (solo per i mercati);
- la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.

Art. 19 GRADUATORIA

1. La graduatoria per ogni singolo posteggio, è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune, entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande.
2. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. ~~Sull'istanza il Comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.~~
3. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio, sono rilasciate in applicazione della graduatoria decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.
4. L'amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno rinunciari, con quelli che seguono nella graduatoria definitiva di posteggio, secondo l'ordine della stessa.
5. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite massimo pari a nr.2 (due) per ogni settore merceologico, come previsto dall'Art. 23, comma 11 bis della L.R. 6/2010, dovrà rinunciare, comunicandolo al Comune entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria, a uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune procede d'ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero a questo assegnati mediante sorteggio, ed assegnarli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande relative al posteggio o ai posteggi interessati, il Comune procede a nuova selezione.
6. L'autorizzazione/concessione è consegnata dagli uffici comunali preposti, in originale e con marca da bollo, direttamente agli operatori.

Art. 20 MIGLIORIE

1. I soggetti già concessionari, preliminarmente all'avvio della procedura di assegnazione di posteggi liberi nello stesso mercato di cui all'Art. 23 della L.R. 6/2010, possono chiedere al Comune di cambiare il proprio posteggio con uno di quelli da assegnare. Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare.
2. Gli operatori già concessionari, non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espreso consenso del Comune.
3. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta, previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici nel mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.
4. In caso di pluralità di domande, l'assegnazione verrà effettuata in base a graduatoria formulata secondo i seguenti criteri:
 - anzianità della concessione relativa al mercato per cui si chiede la migliororia provata dal richiedente;

- maggiore anzianità di attività dell'azienda, risultante dall'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - maggiore anzianità dell'attività dell'azienda, risultante dalla data di inizio attività al registro delle Imprese.
5. La procedura per l'assegnazione dei posteggi avverrà nel seguente modo:
- il soggetto primo in graduatoria sceglie il posteggio tra quelli liberi, rinunciando con atto scritto a quello già posseduto. Il posteggio rinunciato, viene a sua volta inserito nei posteggi da assegnare.
 - il secondo in graduatoria procede poi alla scelta, rinuncia a quello già posseduto e così via fino all'esaurimento della graduatoria stessa.
 - la medesima procedura può essere attivata in qualsiasi momento se ne ravvisi l'esigenza da parte degli operatori.
6. La procedura per l'assegnazione dei posteggi liberi, può avvenire anche per un numero di posteggi inferiore a quello complessivamente da assegnare.

Art. 21

SCAMBIO RECIPROCO DI POSTEGGIO

1. I soggetti titolari di posteggio nel mercato comunale non possono scambiarsi il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio.
4. In alternativa, può essere allegata all'istanza stessa una dichiarazione di "Accettazione" dello scambio del posteggio.
5. Emanato il provvedimento con il quale si "Prende Atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia all'originaria concessione, il Comune procede all'aggiornamento del titolo concessorio e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi del nuovo posteggio.
6. La durata della concessione rimane invariata
7. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tenere conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

Art. 22

SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all' Art. 20 della L.R.6/2010.
2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal Comune, previa comunicazione del reintestataro e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.
3. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Nella comunicazione di subingresso è contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o trasferimento in gestione.

4. Qualora il Comune indicato dal subentrante nella comunicazione di cui al comma 3 sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti.
5. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
6. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'Art. 20 della L.R. 6/2010, deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità, l'attività può essere iniziata solo dopo la presentazione della domanda di subingresso.
7. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

Art. 23

OBBLIGO E VERIFICA DELLE PRESENZE AL MERCATO

1. La concessione di occupazione del suolo pubblico, comporta l'obbligo per il concessionario di essere presente nei giorni di svolgimento del mercato.
2. Qualora un operatore rimanga assente dal mercato per un periodo di tempo, anche non continuativo, che superi un totale di nr. 16 (sedici) assenze in ciascun anno solare, la concessione/autorizzazione viene revocata.
3. ~~Sono escluse dal computo dei periodi di mancato utilizzo del posteggio, le assenze dovute a malattia, gravidanza o infortunio, purché la documentazione attestante tali condizioni, pervenga al comune non oltre il quindicesimo giorno dall'assenza stessa.~~
4. La decadenza è automatica ed è immediatamente comunicata all'interessato. Alla decadenza farà seguito la revoca dell'autorizzazione.
5. Gli operatori addetti al controllo, vietano l'utilizzo del posteggio dalla data di accertamento del verificarsi della causa di decadenza.
6. L'operatore concessionario del posteggio risulta essere assente dal mercato se entro le ore 08:00 non ha occupato l'area a lui data in concessione.
7. L'assenza è rilevata dalla Polizia Locale alle ore 08:00.
8. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.
9. In caso di intemperie, forti nevicate e situazioni climatiche particolarmente avverse, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.

Art. 24

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI NON OCCUPATI (SPUNTA)

1. I posti degli operatori concessionari rimasti liberi e quelli non assegnati in concessione, vengono assegnati agli operatori, titolari di autorizzazione ai sensi dell'Art. 21, comma 1, della L.R. 6/2010, presenti alle operazioni di spunta alle ore 08:05 secondo la graduatoria definita "lista di spunta", formata in base al numero delle presenze maturate nella partecipazione al medesimo mercato.
2. Tale lista deve essere ripartita in due settori distinti in alimentari e non alimentari. Deve inoltre essere aggiornata settimanalmente e revisionata annualmente, mediante la cancellazione dall'elenco degli operatori che, nell'arco dell'ultimo triennio, non abbiano fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell'arco dello stesso triennio.
3. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.
4. Gli ambulanti che partecipano alle operazioni di spunta, devono essere muniti dell'originale titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica, della carta d'esercizio e dell'attestazione annuale di regolarità contributiva.

Art. 25
PLATEATICO

1. L'importo che ciascun commerciante deve pagare è determinato in ragione della superficie di vendita assegnata.
2. Gli ambulanti concessionari di posteggio, provvedono al versamento di quanto dovuto in due rate semestrali.
3. Gli ambulanti che non sono assegnatari di posteggio, provvedono al pagamento della tassa di volta in volta.
4. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio, comporterà l'esclusione dalla partecipazione al mercato, fino al pagamento di quanto dovuto. Il mancato utilizzo del posteggio, sarà calcolato come assenza ai fini dell'applicazione dell'Art. 34, 5° comma, lettera b).
5. Relativamente all'importo, alle modalità di versamento nonché alle sanzioni e gli interessi in caso di mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico da parte di commercianti su aree pubbliche, si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali del Comune di Porlezza in vigore.

Art. 26
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

1. Il commerciante su area pubblica, al termine di ogni giornata lavorativa dovrà provvedere alla pulizia del posteggio, raccogliendo i rifiuti ordinatamente sul bordo della strada.
2. Per lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere corrisposta in rate semestrali anticipate, entro i primi 30 giorni del semestre, la prevista tassa.

Art. 27
SPESE DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA

1. Il Settore merceologico contrassegnato con la lettera A, riservato ai commercianti su area pubblica che esitano prodotti alimentari, è attrezzato di apposite strutture per l'allacciamento all'energia elettrica ed all'acqua corrente.
2. Gli operatori del mercato settimanale, che necessitano per la loro struttura di allacciamento alla rete elettrica ed idrica, sono obbligati a corrispondere al Comune le spese per il consumo di energia ed acqua.
3. Tali spese verranno comunicate semestralmente all'operatore, il quale deve provvedere al pagamento entro 30 (trenta) giorni dall'emissione dell'ordinativo di pagamento da parte dell'Ufficio Tributi.

CAPO V° - DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO

Art. 28
OBBLIGHI AMMINISTRATIVI DEGLI OPERATORI

1. E' fatto obbligo di tenere sul posto ed esibire a richiesta degli organi preposti al controllo, l'autorizzazione amministrativa, la concessione in originale e tutti i documenti previsti dalla legge (carta d'esercizio aggiornata con fotografia dei titolari, dei dipendenti, dei soci e dei coadiuvanti e attestazione annuale).

Art. 29
POSTEGGI - BANCHI DI VENDITA

1. Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, purché siano direttamente pertinenti al settore merceologico in cui operano.
2. Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno 50 cm. dal suolo e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio.
3. Per piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti e animali, è consentita anche l'esposizione a terra.
4. L'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza di almeno metri 2.20 dal suolo misurata nella parte più bassa ed essere collocata in modo da lasciare libero e agevole il passaggio degli utenti, non costituire pericolo o molestia, senza precludere la visuale degli altri banchi e non sporgere oltre il confine con altra occupazione del suolo assegnato.
5. Al tendone potrà essere appesa la merce, purché non sporga dal banco di vendita.
6. L'esercente dovrà assicurare la possibilità di passaggio ai mezzi di emergenza e pronto intervento, dimostrando la possibilità di procedere ad una sollecita e repentina chiusura o spostamento del banco espositivo.
7. ~~Gli esercenti concessionari di posteggio sito in viale delle Rimembranze, dovranno garantire il transito dei veicoli a disposizione dei residenti i quali sono autorizzati a transitare in caso di urgenza e impellente necessità.~~
8. Gli esercenti concessionari di posteggio sito in Lungolago Matteotti, dovranno garantire il transito dei veicoli a disposizione dei residenti, dei dipendenti/gestori delle attività commerciali, degli avventori/dipendenti della Casa di Riposo "Lina Erba" e dell'Hotel Europa, i quali sono autorizzati a transitare in caso di necessità.
9. Nei posteggi non è consentita la sosta dei veicoli che non siano correlati all'attività di vendita.
10. E' sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce, fuori dall'area di posteggio assegnata.

Art. 30
NORME IGIENICO-SANITARIE

1. I commercianti su aree pubbliche presenti sul mercato debbono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dei regolamenti comunali di igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, ed in particolare dei negozi mobili e dei banchi temporanei, destinati alla vendita di prodotti alimentari, dovranno essere quelle previste dalla normativa vigente.
3. Il commercio di prodotti alimentari all'interno del mercato settimanale del Sabato, è consentito solo nei posteggi dislocati nel Settore A).

Art. 31
PUBBLICITÀ' DEI PREZZI

1. Le merci esposte sui banchi di vendita devono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione dei prezzi di vendita.
2. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

Art. 32

CONDOTTA DEGLI OPERATORI AMBULANTI

1. Nell'ambito dei mercati sono vietati sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo.
2. E' consentito, esclusivamente per gli operatori del settore, l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli avventori del mercato e agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
3. E' vietato disturbare con grida e schiamazzi e importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.
4. L'eventuale utilizzo di generatori o altri strumenti meccanici, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune e potrà essere sospesa dagli operatori di Polizia Locale in servizio, in caso di segnalazioni di disturbo.

Art. 33

PARTICOLARI DIVIETI PER I CONCESSIONARI

1. All'interno dell'area di mercato **è fatto assoluto divieto di:**
 - occupare il posteggio ed effettuare le vendite in ore diverse dall'orario stabilito;
 - vendere merci diverse da quelle previste per il settore merceologico di appartenenza;
 - adottare sistemi di vendita che possono arrecare disturbo al regolare svolgimento del mercato;
 - vendere generi infiammabili, accendere fuochi all'interno o nelle adiacenze del mercato comunale;
 - detenere materie che siano causa di cattive e nocive esalazioni;
 - fare attacchi agli impianti esistenti per l'utilizzazione dell'energia elettrica o installare prese d'acqua senza autorizzazione;
 - utilizzare generatori di energia elettrica, se non in caso di guasto degli impianti esistenti messi a disposizione dal Comune, previa autorizzazione, e solo per il settore A).
 - danneggiare o insudiciare il suolo, i prati erbosi, le piante, gli alberi, le prese d'acqua e elettriche;
 - praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dall'Autorità Competente;
 - occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata;
 - lasciare animali liberi e vaganti;
 - accatastare merci nei posteggi o sui banchi di vendita in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone.

Art. 34

SPOSTAMENTO DELLA SEDE E DEL GIORNO DEL MERCATO

1. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposta dal comune per:
 - motivo di pubblico interesse;
 - cause di forza maggiore;
 - limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico sanitari.
2. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene con le seguenti modalità:

- anzianità di presenza effettiva sul posteggio
- anzianità di presenza effettiva sul mercato
- anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese
- dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari o al tipo di attrezzatura di vendita

CAPO VI° - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 35

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'Art. 21, comma 1, lett. b), della L.R. n.6/2010, è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
2. In caso di cambiamento dei dati anagrafici presenti sull'autorizzazione, l'operatore ne dà immediata comunicazione al Comune che l'ha rilasciata, il quale provvede al suo aggiornamento.
3. Per ottenere l'autorizzazione per il commercio in forma itinerante (tipo B) deve essere inoltrata ~~domanda al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.~~
4. La domanda può essere inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.
5. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione della domanda .
6. Nell'istanza il richiedente dichiara:
 - I dati anagrafici e codice fiscale;
 - Il possesso dei requisiti di cui all'Art. 20 della L.R. n. 6/2010;
 - Il settore o i settori merceologici richiesti;
 - Di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
4. La domanda viene assegnata in istruttoria all' Ufficio di Polizia Locale.
5. Qualora la domanda non sia regolare o completa lo stesso Ufficio di Polizia Locale ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio assenso, decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
6. Nel caso in cui l'Ufficio di Polizia Locale non provveda alla comunicazione di cui sopra, il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della domanda.
7. La domanda di rilascio si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro 90 giorni dal ricevimento della domanda stessa.
8. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale, deve essere motivato sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 36

DISPOSIZIONE PER I COMMERCianti ITINERANTI

1. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato dai titolari dell'autorizzazione di cui all'Art. 21, comma 1, lett. a) e b), L.R. n. 6/2010, o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni, su qualsiasi area pubblica.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione delle merci esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentita a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

4. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
5. L'attività itinerante può essere svolta nella fascia oraria che va dalle ore 07:00 alle ore 19:00.
6. La sosta in un determinato punto non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita; per tempo strettamente necessario si intende un periodo comunque non superiore, complessivamente, a 90 minuti.
7. Durante l'arco della giornata è vietato all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto.
8. E' vietato il commercio in forma itinerante in prossimità di luoghi di culto e cimiteri.
9. E' fatto divieto di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.
10. L'autorizzazione di cui all'Art. 21, comma 1, lett. a) e b), L.R. n. 6/2010, abilita i titolari della stessa, anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento o svago.
11. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
12. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non sarà ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si svolge il mercato settimanale per un'area ricompresa entro i 500 metri dall'area di mercato così come individuata dall'art. 4 (Aree ricomprese entro i 500 metri.: via Prati, via Giovanni XXIII°, via Ceresio dall'incrocio con via Lungolago all'incrocio con via Osteno, via Osteno, dall'incrocio con via Ceresio all'incrocio con via Prati, via Lungolago Matteotti, via Colombaio, via Garibaldi via Madonnina, via Della Porta, via Prepositurale, via Mercato, via Sammichele, via Rezia, via Medici, via Orti, via Roano, via Valesio, P.za Cinque Vie, via Monti di Palo, via Avanzone, via Bernasconi, via Tencalla, via Rezzo, via Vanetti, dall'incrocio con via Garibaldi all'incrocio con via Pralivrana, via Ghiacciaia, via alla Fabbrica, via dei Vignazzi).
13. Il Comune, con apposita deliberazione, individua:
 - Le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette.
 - Le aree del Comune nelle quali per i motivi previsti il commercio ambulante itinerante è vietato per motivi viabilistici, igienico sanitario o di pubblica utilità .
 - Le aree del Comune nelle quali i commercianti itineranti possono effettuare soste prolungate.
14. Il commercio su aree pubbliche di molluschi bivalvi vivi, funghi freschi e carni fresche, dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti.

CAPO VII° - SANZIONI

Art. 37

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'Art. 21, comma 11 della L.R. 6/2010, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a Euro 10.000,00 (diecimila/00) e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Non può comunque essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto della merce posta in vendita.
3. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 (cinquecento/00) a Euro 3.000,00 (tremila/00) chiunque:
 - commette l'infrazione di cui all'Art. 27, comma 2, lettera b) della L.R. 6/2010;
 - viola la disposizione di cui all'Art. 21, comma 11ter della L.R. 6/2010;

- viola i dieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'Art. 22, comma 8 della L.R. 6/2010.
 - 4. Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'Art. 21, comma 2 della L.R. 6/2010 e all'Art. 22, commi 2,4,5 e 7 della L.R. 6/2010 e all'Art. 36 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 (cinquecento/00) a Euro 3.000,00 (tremila/00) e con la confisca delle attrezzature e della merce.
 - 5. L'operatore che risulta sprovvisto della carta d'esercizio prevista dall'Art. 21, comma 10 della L.R. 6/2010, o la relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 (cinquecento/00) a Euro 3.000,00 (tremila/00).
 - 6. Nel caso di mancato aggiornamento della carta d'esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l'operatore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 (centocinquanta/00) a Euro 1.000,00 (mille/00).
 - 7. Chiunque viola tutte le altre disposizioni del presente Regolamento, non ricomprese nei commi precedenti o le ordinanze eventualmente adottate in esecuzione del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 (settantacinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi del Regolamento Comunale per l'Applicazione delle Sanzioni Amministrative per Violazioni alle Norme delle Ordinanze e dei Regolamenti Comunali.
 - 8. Qualora la violazione è commessa da un operatore iscritto nella Lista di Spunta, in caso di recidiva, non verrà ammesso alle operazioni di spunta per i successivi tre mercati.
-

Art. 38

SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - l'ampliamento abusivo della superficie autorizzata per il posteggio superiore ad un terzo;
 - il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo, con obbligo di rifondere il danno procurato;
 - il mancato pagamento dei canoni dovuti nei termini stabiliti dal presente regolamento.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. L'autorizzazione è altresì sospesa per un massimo di 3 giornate di mercato nei seguenti casi:
 - violazioni delle norme sull'occupazione del posteggio previste dall'Art. 29 del presente regolamento e da ogni altra normativa in merito;
 - abbandono dell'area prima dell'orario previsto, salvo giustificato motivo;
 - occupazione dell'area oltre l'orario previsto;
 - turbamento dell'ordine pubblico all'interno dell'area di mercato;
 - vendita di prodotti alimentari avariati;
 - carenze igienico-sanitarie, su parere dei competenti Servizi di Igiene e di Medicina Veterinaria dell'Asl;
 - mancata osservanza delle norme relative all'indicazione dei prezzi.
5. Il Sindaco revoca l'autorizzazione:
 - nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi (17 mercati), salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
 - qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'Art. 20 della L.R. 6/2010, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'Art. 21, comma 4 della L.R. 6/2010;

- qualora non venga presentata comunicazione di reintestazione entro un anno dal decesso del titolare.

Art. 39

REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. La concessione del posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso mercato.
3. In caso di revoca l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata.
4. Il nuovo posteggio, assegnato all'operatore, dovrà avere possibilmente le stesse dimensioni di quello oggetto di revoca, dovrà essere individuato prioritariamente nello stesso mercato o fiera, e in subordine in altra area individuata dal Comune.
5. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
6. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 40

DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi (pari a 17 mercati) salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato, a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 41

EFFETTUAZIONE DI MERCATI STRAORDINARI

1. Nei periodi natalizio e estivo, nella medesima area individuata ai sensi dell'Art. 5 del presente regolamento, potrà essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, collegate ad eventi particolari.
2. Il periodo natalizio va dal 1° dicembre al 24 dicembre; quello estivo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.
3. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici
4. La proposta deve essere presentata al Comune a mezzo di posta elettronica certificata:
 - a) da almeno 30 operatori abbonati al mercato settimanale di Porlezza;
 - b) dalle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative.
5. Le proposte dovranno pervenire al Comune entro il 15 di Ottobre affinché le giornate aggiuntive o straordinarie, possano essere inserite nel calendario di cui all'Art. 10 del presente regolamento.
6. Sulla proposta, la Giunta Comunale, decide entro 30 giorni dalla presentazione.
7. Ai mercati istituiti ai sensi del presente art. potranno partecipare in via prioritaria i commercianti su aree pubbliche titolari di posteggio all'interno del mercato settimanale e, solo se resteranno

ulteriori posteggi non assegnati gli stessi potranno essere assegnati ad altri commercianti su aree pubbliche rifacendosi alla graduatoria di cui all'Art. 24 del presente regolamento.

8. Nella medesima area in cui si tiene il mercato settimanale, si svolgerà un mercato straordinario nelle seguenti giornate:
 - a) il terzo lunedì del mese di Maggio;
 - b) il 31 Agosto;
 - c) il 24 Dicembre, Vigilia di Natale, se quest'ultimo non cade in giornata festiva.
 - 9: La partecipazione a tale mercato straordinario viene regolamentata ai sensi dei commi precedenti.
-

DISCIPLINA DELLE FIERE

CAPO VIII° -FIERE

Art. 42

DEFINIZIONE DI FIERA

1. Per quanto riguarda la definizione di fiera e le presenze operative nella stessa, si rimanda all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai soggetti già titolari di autorizzazione ai sensi degli Artt. 23 e 24 della L.R. 6/2010.

Art. 43

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione del posteggio nell'ambito della fiera, viene stabilita per un periodo di anni 12 (dodici).
2. I titolari di concessione di cui al 1 comma, hanno l'obbligo di far pervenire a mezzo posta elettronica certificata, entro 60 (sessanta) giorni dallo svolgimento della manifestazione fieristica, una comunicazione di conferma di partecipazione.

Art. 44

AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE

1. Ai fini del rilascio della concessione del posteggio nella fiera, il comune provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio e su strumenti informatici consultabili, di un bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica da assegnare in concessione;
2. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, mediante la formazione di una graduatoria;

Art. 45

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi, complete di marca da bollo, devono essere inviate al Comune, pena esclusione dalla selezione, tramite posta elettronica certificata firmata digitalmente dal richiedente o da un intermediario munito di procura, oppure tramite il portale telematico dello SUAP;
2. Le domande possono essere presentate a partire dal primo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando sull'Albo Pretorio online del Comune e debbono comunque essere inviate entro il termine perentorio del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando stesso;
3. Le domande inviate oltre il termine, non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità futura;

4. E' consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi consentiti allo stesso soggetto, ai sensi dell'Art. 23, comma 11 bis della L.R. 6/2010.

Art. 46

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

1. Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni;
2. E' altresì richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi all'istituto della Carta di Esercizio e dell'Attestazione annuale per gli operatori già in possesso di autorizzazione commerciale per il commercio su aree pubbliche. Si ricorda che la carta di esercizio deve essere posseduta anche dagli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la Carta di Esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non è, invece, richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra regione italiana. Tali ultimi operatori devono, invece, essere in possesso dell'Attestazione annuale.

Art.47

CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. La domanda per l'assegnazione dei posteggi deve contenere:
 - dati anagrafici del richiedente;
 - Codice Fiscale e Partita IVA;
 - Numero e data d'iscrizione nel registro delle imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, se già effettuata;
 - Indicazione del/i posteggio/i a cui la domanda si riferisce;
 - Denominazione della manifestazione fieristica a cui si riferisce;
 - Estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio in scadenza, se possedute;
 - Autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'Art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
 - Indicazione del numero identificativo della Carta d'Esercizio e dell'Attestazione annuale;
 - Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di nullità della stessa, i seguenti documenti:
 - Copia del documento di identità solo nel caso di conferimento di procura per la firma ad altro soggetto (intermediario esclusivo o non esclusivo);
 - Copia del Permesso di Soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione europea (qualora il permesso scadesse entro trenta giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
3. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio ed in toto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 48

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

1. La redazione della graduatoria è effettuata sulla scorta dei seguenti criteri di priorità:

- a) Anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = **punti 40**
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = **punti 50**
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = **punti 60**

- c) Anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

si attribuisce un punteggio pari a **40 punti** per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera, è attribuito a chi vanta la maggior anzianità di spunta alla fiera per cui si presenta la domanda. Il punteggio di cui alla presente lettera, viene attribuito esclusivamente al soggetto che ha mantenuto la titolarità della concessione dal momento della presentazione della sua domanda, sino alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande;

- d) Nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alle lettere a) e b), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a **7 punti** per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata;

- e) Si attribuisce un punteggio pari a **3 punti** all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.

2. A parità di punteggio totale, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 49

DENOMINAZIONE E GIORNI DI SVOLGIMENTO DELLE FIERE

1. Nel territorio del Comune di Porlezza nell'arco dell'anno, si tengono le sottoelencate manifestazioni fieristiche.

- FIERA DI PRIMAVERA: 3° Lunedì del mese di Maggio;
- FIERA DI SANT' ABBONDIO: 31 Agosto.

Art. 50

UBICAZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E ORARI

Fiera di Primavera

UBICAZIONE:

Settore non alimentare:

- **via Prati e porzione di parcheggio all'interno della struttura "Porto Letizia"** . Tali aree saranno concesse anche ai rivenditori di dolci.
- **viale delle Rimembranze e Lungolago Matteotti** (dall'incrocio con via Ceresio sino all'incrocio con viale delle Rimembranze) posteggi riservati ai commercianti su area pubblica titolari di posteggio all'interno del mercato

settimanale Settore alimentare:

- **parcheggio attrezzato di viale delle Rimembranze** con esclusione delle aree già occupate dai commercianti su area pubblica titolari di posteggio all'interno del mercato settimanale.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI:

Numero totale dei posteggi 165 di cui:

- Nr. 91 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;
- Nr. 10 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare;
- Nr. 61 riservati ai commercianti su area pubblica titolari di posteggio (settore alimentare e non alimentare) all'interno del mercato settimanale.

ORARI:

- Il posteggio deve essere occupato dal titolare entro le ore 07.00.
- L'apertura della bancarella non può avvenire prima delle ore 08.30.
- Ogni attrezzatura deve essere rimossa entro e non oltre le ore 18.00, lasciando libera l'area da ogni sorta di occupazione.

Fiera di Sant'Abbondio

UBICAZIONE:

Settore non alimentare:

- **via Prati e porzione di parcheggio all'interno della struttura "Porto Letizia"** . Tali aree saranno concesse anche ai rivenditori di dolci.
- **viale delle Rimembranze e Lungolago Matteotti** (dall'incrocio con via Ceresio sino all'incrocio con viale delle Rimembranze) ~~posteggi riservati ai commercianti su area pubblica~~ titolari di posteggio all'interno del mercato settimanale

Settore alimentare:

- **parcheggio attrezzato di viale delle Rimembranze** con esclusione delle aree già occupate dai commercianti su area pubblica titolari di posteggio all'interno del mercato settimanale.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI:

Numero totale dei posteggi 165 di cui:

- Nr. 91 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;
- Nr. 10 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare;
- Nr. 61 riservati ai commercianti su area pubblica titolari di posteggio (settore alimentare e non alimentare) all'interno del mercato settimanale.

ORARI:

- Il posteggio deve essere occupato dal titolare entro le ore 07.00.
- L'apertura della bancarella non può avvenire prima delle ore 08.30.
- Ogni attrezzatura deve essere rimossa entro e non oltre le ore 18.00, lasciando libera l'area da ogni sorta di occupazione.

Art. 51

VERIFICA DELLE PRESENZE

1. L'operatore concessionario di posteggio risulta essere assente dalla fiera, se entro le ore 07.00 non ha occupato l'area a lui data in concessione.
2. L'assenza è rilevata dalla Polizia Locale dalle ore 07.00.
3. Le assenze dai posteggi dati in concessione, devono essere giustificate dall'operatore, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della manifestazione cui si riferisce.

Art. 52

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI NON OCCUPATI (SPUNTA)

1. I posti degli operatori concessionari rimasti liberi e quelli non assegnati in concessione, vengono assegnati agli operatori, titolari di autorizzazione ai sensi dell'Art. 21, comma 1, della L.R. 6/2010, presenti alle operazioni di spunta alle ore 07:30 secondo la graduatoria definita "lista di spunta", formata in base al numero delle presenze maturate nella partecipazione alla medesima fiera.
2. Tale lista deve essere ripartita in due settori distinti in alimentari e non alimentari. Deve inoltre essere aggiornata e revisionata annualmente, mediante la cancellazione dall'elenco degli operatori che, nell'arco dell'ultimo triennio, non abbiano fatto registrare almeno una presenza.
3. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.
4. Gli ambulanti che partecipano alle operazioni di spunta, devono essere muniti dell'originale titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica, della carta d'esercizio e dell'attestazione annuale di regolarità contributiva.

Art. 53
PLATEATICO

1. L'importo che ciascun commerciante deve pagare è determinato in ragione della superficie di vendita assegnata.
2. Il versamento del canone di occupazione, deve essere effettuato tramite Bonifico Bancario o in alternativa sul C/C Postale, intestato alla tesoreria del Comune di Porlezza.
3. Gli operatori sono tenuti ad avere con sé, durante la manifestazione fieristica, ricevuta comprovante l'avvenuto versamento del canone dovuto, da mostrare a richiesta degli addetti al controllo.
4. Il mancato utilizzo dei metodi di pagamento sopra riportati, comporta l'applicazione di una maggiorazione, pari al 20% del canone dovuto, per la copertura dei costi inerenti la gestione della pratica.

Art 54
DISCIPLINA INTERNA DELLA FIERA

1. Per quanto attiene la disciplina interna della fiera, si fa riferimento a quanto riportato negli Artt. 28-29-30-31-32-33-34 del presente Regolamento, alle vigenti leggi e disposizioni nazionali e regionali inerenti il commercio su area pubblica.

Art. 55
SANZIONI AMMINISTRATIVE
SOSPENSIONE, E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Per l'applicazione delle Sanzioni Amministrative, della Sospensione e della Revoca della Concessione del Posteggio si fa riferimento agli Artt. 37-38-39 del presente Regolamento, alle vigenti leggi e disposizioni nazionali e regionali inerenti il commercio su area pubblica.

CAPO IX° - ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA'

Art.56

OCCUPAZIONI CON FINALITA' EDUCATIVE

1. Con esclusione delle attività disciplinate nella sezione III bis della L.R. 6/2010, il Comune può concedere l'occupazione temporanea del suolo pubblico ad associazioni aventi finalità di educazione e promotori di campagne informative.
 2. L'attività non deve riguardare in nessun caso la vendita di prodotti di alcun genere.
 3. L'istanza di concessione del suolo pubblico deve pervenire in carta libera a mezzo di posta elettronica certificata, sottoscritta dal Legale Rappresentante o suo delegato, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento.
 4. L'istanza deve contenere i seguenti elementi:
 - generalità del richiedente e dell'Associazione a cui fa capo;
 - indicazione dettagliata dell'attività che si vuole svolgere e delle finalità;
 - indicazione della data, dell'orario e del luogo in cui si intende svolgere l'iniziativa;
 5. La richiesta deve riportare un massimo di 1 (una) iniziativa.
 6. Ogni Associazione può ottenere un massimo di 1 (una) concessione mensile;
 7. Possono essere presenti sul territorio comunale, un massimo di 2 (due) iniziative in contemporanea.
-
8. Le aree destinate a tale iniziative sono:
 - Via Garibaldi (civici 62-64-66-81);
 - Lungolago Matteotti (Area Pontile Battello).
 9. Le occupazioni non possono riguardare una superficie superiore a 2 (due) mq.

CAPO X° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57

ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI

1. Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare il Regolamento Comunale adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 2 del 28 marzo 2001.

Art. 58

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si richiamano tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Domenico Roncagli

Il Segretario Comunale
F.to avv. Gianpietro Natalino

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Messo Comunale

Copia conforme all'originale



Il Segretario Comunale
avv. Gianpietro Natalino